

CASSAZIONE PENALE N. 12360/2003

Caccia - Agenti di vigilanza - Potere di sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Legittimità - Fondamento.

In tema di caccia, la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), atteso che l'art. 28 della citata legge attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia.

Riferimenti normativi

Legge 11-02-1992, n. 157, art. 28

Legge 11-02-1992, n. 157, art. 30